



Attilio Nostro

*per grazia di Dio e della Sede Apostolica
Vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea*



Prot. n. 39/23/D

DECRETO DI DETERMINAZIONE DEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER LE PERSONE GIURIDICHE SOGGETTE AL VESCOVO DIOCESANO (Cfr. can. 1281 §2 CIC).

IO ATTILIO NOSTRO, VESCOVO DI MILETO – NICOTERA – TROPEA

- Visto il can. 1281 §2 del Codice di diritto canonico;
- visti i cann. 1291 e 1295, relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana;
- considerata la necessità di aggiornare il Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al vescovo diocesano emanato dal mio predecessore il 10 aprile 2008 (prot. 11/08/D) e di integrarlo;
- udito il parere del Consiglio per gli affari economici in data 5 luglio 2023;

con il presente

DECRETO

stabilisco che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche a me soggette:

1. l'alienazione di beni immobili di qualunque valore;
2. l'alienazione di beni mobili di valore superiore a € 3.000,00 (tremila/ 00) per gli atti di cui al can. 1291;
3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di fitto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca o di fideiussione, la concessione di rendite perpetue, investimenti diversi da quelli in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
4. l'acquisto a titolo oneroso o la permuta di immobili per qualsiasi valore;
5. la mutazione della destinazione d'uso di immobili di qualsiasi valore;

6. La cessione a terzi dell'uso o del godimento, a titolo oneroso o gratuito, per qualsiasi tempo e valore, di immobili appartenenti all'Ente, come ad esempio contratti di locazione o di comodato;
7. la concessione di prestiti o erogazioni di denaro a favore di persone fisiche o soggetti giuridici, compresi Enti ecclesiastici, ad esclusione di quelli di modico valore o per motivo di pietà o di carità e fatta eccezione per la Caritas Diocesana;
8. l'accettazione di donazioni, eredità e legati e diritti in genere, ovvero di fondazioni disposte con atto notarile anche quando si tratti di solo denaro liquido (can. 1267 § 2), nonché l'accettazione, la mutazione o la riduzione di Pie volontà o legati di Culto;
9. la rinuncia a donazioni, eredità e legati e diritti in genere;
10. qualsiasi atto inerente all'esecuzione di lavori di messa in sicurezza o ripristino, realizzazione di nuove costruzioni ed ampliamenti, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, demolizioni, ovvero ogni altro atto di manutenzione straordinaria effettuato su immobili di qualunque valore, anche a seguito di danni o necessità scaturite da calamità naturali, compreso l'affidamento di incarico professionale, di progettazione, direzione lavori, sicurezza nei cantieri, verifiche in genere, oltre a tutti gli incarichi professionali che prevedono presso l'Ente pubblico il deposito o l'istanza di autorizzazione del progetto;
11. l'affidamento di incarico professionale per lavori di progettazione e/o realizzazione di beni mobili a carattere artistico o devozionale da ubicarsi all'interno o all'esterno dell'edificio di culto;
12. ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale qualunque sia il loro valore (compreso il prestito temporaneo o definitivo di tali beni sia ad Enti ecclesiastici sia ad altri soggetti, anche in occasione di mostre o convegni);
13. l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
14. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
15. la costituzione di un ramo di attività ONLUS;
16. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche;
17. la stipula di convenzioni, accordi quadro, protocolli d'intesa o di partenariato con la Pubblica Amministrazione o con altri Enti Pubblici o Privati per lo svolgimento di attività concernenti la prestazione e/o la fornitura di beni o servizi o di qualsiasi altra attività a prescindere dal fatto che venga o meno conseguito uno scopo di lucro;
18. la delega a terzi, ad esclusione della delega di cassa per il versamento di somme di esiguo valore, a compiere qualsivoglia tipo di operazione su conti correnti o altri mezzi di utilizzo bancario e/o postale intestati alla persona giuridica;
19. la prestazione di garanzia reale o personale ovvero di fideiussione in favore di terzi, in qualsiasi forma essa avvenga, l'emissione, la cessione e l'avallo delle cambiali, l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari (esclusi i soli titoli di stato italiani per un valore non superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291);

20. la decisione di nuove voci di spesa oltre i 3.000 € (tremila/00) rispetto a quelle indicate nel bilancio preventivo approvato;
21. l'assunzione di personale dipendente, la stipulazione di convenzioni, accordi, protocolli d'intesa, contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
22. l'assunzione dell'incarico di amministratore di sostegno, tutore, curatore;
23. l'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
24. per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero diocesano;
25. l'utilizzo di edifici di proprietà ecclesiastica per attività estranee al culto cattolico quali, in modo esemplificativo e non esaustivo, culto di confessioni cristiane non cattoliche o di altri movimenti religiosi, concerti, mostre, conferenze, spettacoli;
26. Ogni contratto o atto giuridico preliminare relativo alle materie di cui ai punti precedenti.

Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario del luogo. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del consiglio per gli affari economici dell'ente.


All'Istituto Diocesano Sostentamento Clero si applicano i summenzionati nn. 12, 13, 14, 20 e 22. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292 §1, che attualmente è stabilita in € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) fino ad 1.000.000,00 € (1 milione di euro), sarà necessaria la licenza del Vescovo diocesano anche per i nn. 1, 3, 4, 9, 16, e il n. 8, limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni o oneri. Per la concessione della prescritta licenza il Vescovo diocesano avrà bisogno del consenso del Consiglio Affari Economici e del Collegio dei Consultori solamente per i n. 1 e 3. Per gli importi superiori al milione di euro, in riferimento ai n. 1 e 3, vi sono i prescritti adempimenti di legge: canonica e civile.

Il presente Decreto sostituisce in ogni sua parte il precedente Decreto emanato il 10 aprile 2008 (prot. 11/08/D) da Sua Eccellenza Mons. Luigi Renzo.

Si dispone che il presente decreto entri in vigore immediatamente.

Dato in Mileto, il 26 luglio 2023.

Sac. Sergio Meligrana
CANCELLIERE VESCOVILE



+ ATTILIO NOSTRO
VESCOVO

